

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1203)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTINAZZOLI)

(V. Stampato Camera n. 539)

*approvato dalla IV Commissione permanente (Giustizia) della Camera  
dei deputati nella seduta del 20 febbraio 1985*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 febbraio 1985*

Norme d'attuazione della convenzione sull'amministrazione internazionale delle successioni, adottata a L'Aja il 2 ottobre 1973

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministero di grazia e giustizia è competente ad emettere il certificato internazionale previsto dalla convenzione de L'Aja del 2 ottobre 1973 sull'amministrazione internazionale delle successioni, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 24 ottobre 1980,

n. 745, nonchè a provvedere per quanto previsto dagli articoli 5, 7 e 8 della convenzione stessa.

#### Art. 2.

La domanda proposta dall'interessato o dal pubblico ministero per ottenere il certificato internazionale di cui all'articolo 1 della convenzione deve essere diretta al Ministero di grazia e giustizia — Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni — e contenere l'esposizione specifica dei fatti sui quali è fondata. Alla domanda devono essere allegati i documenti relativi a tali fatti.

Nella domanda devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza del coniuge superstite del defunto e degli altri interessati alla successione.

#### Art. 3.

Il Ministero di grazia e giustizia ordina che, a cura dell'istante, la domanda, entro il termine appositamente fissato, sia inserita per estratto due volte consecutive a distanza di dieci giorni nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in due giornali. Può anche disporre altri mezzi di pubblicità.

Se non viene fornita la prova che tutte le inserzioni sono state eseguite entro il termine fissato, la domanda si intende abbandonata.

Il Ministero, se necessario, effettua indagini sulla domanda; deve comunque informare gli interessati, con lettera raccomandata, della procedura in corso per il rilascio del certificato.

Il Ministero, senza indugi, espletata l'istruttoria, provvede sulla domanda. Del provvedimento, con lettera raccomandata, deve essere data comunicazione all'istante, agli altri interessati e a chiunque altro legittimamente ne fa richiesta.

Dell'avvenuto rilascio del certificato, il Ministero dà notizia ai fini valutari e tributari all'Ufficio italiano dei cambi, al Ministero del tesoro e al Ministero delle finanze.

## Art. 4.

Al Ministero di grazia e giustizia deve essere comunicata in copia autentica, a cura dell'autorità che l'ha pronunciata, ogni decisione giurisdizionale emessa a seguito di contestazione relativa al certificato ovvero alla designazione o ai poteri del suo titolare.

Il Ministero, emessi gli eventuali provvedimenti consequenziali, deve portare la decisione ed i successivi provvedimenti a conoscenza, con lettera raccomandata, di qualsiasi persona o autorità che sia stata precedentemente informata per iscritto dell'emissione del certificato e di qualsiasi interessato che gliene faccia richiesta.

Le stesse comunicazioni previste nel primo comma devono essere fatte all'autorità competente nello Stato nel quale è stato emesso il certificato, se diverso dall'Italia. Tali comunicazioni devono farsi tramite il Ministero degli affari esteri ed essere portate a conoscenza anche del Ministero di grazia e giustizia.

## Art. 5.

Il titolare del certificato esercita i poteri in esso previsti secondo le norme dell'ordinamento italiano.

La presa di possesso dei beni situati nel territorio della Repubblica da parte del titolare del certificato è subordinata al pagamento dei debiti che il defunto aveva nei confronti dello Stato italiano, di persone fisiche o giuridiche italiane e di società costituite all'estero le quali hanno in Italia la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa.

La disposizione del comma precedente si applica ai debiti per imposta di successione, salva l'esistenza di speciali convenzioni internazionali in materia.

In caso di contestazione dei debiti di cui al secondo e terzo comma, la presa di possesso dei beni può essere consentita previa prestazione di idonea garanzia.